

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

**IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Vista la proposta di legge n. 8/2020, ad iniziativa dei consiglieri Biondi, Marinelli, Serfilippi, Menghi, Marinangeli, Antonini, Cancellieri, Bilò, Rossi, Ciccioli, Ausili, Putzu, Leonardi, Baiocchi, Borroni, Assenti, Pasqui, Marcozzi, Latini, Lupini, concernente: «Riconoscimento, promozione e valorizzazione di Fabriano come città della carta e della filigrana» nuova titolazione «Riconoscimento di Fabriano come città della carta e della filigrana e di Ascoli Piceno e Pioraco come città della carta», nel testo approvato dalla I Commissione in data 1 febbraio 2021 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.12 del 3 febbraio 2021;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto al 12 febbraio 2021 con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa (nota acquisita agli atti con prot. n.14 del 3 febbraio 2021);

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Luigi Cerioni e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 10 febbraio 2021, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 12 febbraio 2021;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 12 febbraio 2021;

**DELIBERA**

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente  
F.to Alessandro Gentilucci

**Relazione tecnico finanziaria  
sulla proposta di legge n. 8 del 2020**

*“Riconoscimento, promozione e valorizzazione di Fabriano come città della carta e della filigrana”.*

**Nuova titolazione**

*RICONOSCIMENTO DI FABRIANO COME CITTÀ DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA E DI ASCOLI PICENO E PIORACO COME CITTÀ DELLA CARTA*

**Art. 1**  
*(Finalità)*

L'articolo 1 contiene le finalità e l'ambito di applicazione.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 2**  
*(Interventi)*

L'articolo 2 elenca una serie di interventi che la Regione promuove per il mantenimento, la tutela e la promozione delle tradizioni legate alla carta alla filigrana e in generale la cultura materiale e immateriale della carta e filigrana.

**Effetti finanziari:** gli interventi sono finanziati mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse indicate all'articolo 7 e nei limiti massimi degli stanziamenti ivi previsti.

**Art. 3**  
*(Rete museale della Carta e della Filigrana)*

L'articolo 3 al comma 1 promuove, nella Città di Fabriano, la costituzione di un centro di riferimento per lo sviluppo della rete museale (prevista al comma 2 dell'articolo 1, riconoscendo nel Museo della carta e della filigrana, che ivi trova sede, le caratteristiche strutturali, spaziali e urbanistiche che lo rendono idoneo alle finalità di questa legge.

**Effetti finanziari:** al Comune di Fabriano la Regione può concedere contributi per promuovere e divulgare le attività specificate al comma 2, tali contributi sono finanziati mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse indicate agli articoli 5 e 7, nei limiti massimi degli stanziamenti ivi previsti.

**Art. 4***(Festival della Carta e Premio internazionale della Filigrana)*

L'articolo 4 prevede l'istituzione di un Premio internazionale della Filigrana e promuove la realizzazione di un Festival della Carta, di respiro nazionale ed internazionale.

**Effetti finanziari:** al Comune di Fabriano la Regione può concedere contributi per le attività di cui all'articolo 4, tali contributi sono finanziati mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse indicate agli articoli 5 e 7, nei limiti massimi degli stanziamenti ivi previsti.

**Art. 4 bis***(Intese ed accordi istituzionali)*

L'articolo 4 bis prevede che la Giunta regionale possa stipulare intese o accordi con soggetti pubblici o privati nonché forme di collaborazione con lo Stato, le istituzioni universitarie, di ricerca e di cultura, la direzione scolastica regionale e le autonomie scolastiche, gli enti locali per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 5***(Programmazione regionale)*

L'articolo 5 individua nella Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, l'organo competente all'adozione dei programmi annuali richiamati di sostegno rispettivamente alle: attività culturali, internazionalizzazione, spettacolo dal vivo, artigianato e turismo.

Legge	Titolo	Missione	Programma	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
L.r. 9/02/2010 n. 4	Norme in materia di beni e attività culturali	05	02	5.759.470,15	2.081.600,00	1.910.000,00
L.r. 30/10/2008 n. 30	Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale	14	01	40.000,00	190.000,00	0,00
L.r. 3/04/2009 n. 11	Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo	05	02	2.120.000,00	1.800.000,00	0,00

L.r. 28/10/2003 n. 20	Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione	14	01	3.257.000,00	6.610.000,00	0,00
L.r. 11/07/2006 n. 9	Testo unico delle norme regionali in materia di turismo	07	01	790.728,72	526.000,00	4.776.000,00

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art. 6

*(Disposizioni transitorie e finali)*

L'articolo 6 stabilisce i tempi per l'approvazione, da parte della Giunta regionale, del primo programma degli interventi previsto all'articolo 5.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art. 7

*(Disposizioni finanziarie)*

L'articolo autorizza una spesa di euro 20.000,00 per l'anno 2021 rinviando ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs 118/2011, per gli esercizi successivi alle rispettive leggi di bilancio trattandosi di spesa a carattere continuativo.

La copertura è garantita dalla riduzione degli stanziamenti della Missione 1, Programma 05, iscritti nel capitolo sotto indicato:

MIS- SIONE	PROG	CA- PI- TOL O	COMPE- TENZA 2021	COMPE- TENZA 2022	COMPE- TENZA 2023	MIS- SIONE	PROG	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Disponibilità alla data del 25/01/ 2021 COMPETENZA 2021	Disponibilità alla data del 25/01/ 2021 COMPETENZA 2022	Disponibilità alla data del 25/01/ 2021 COMPETENZA 2023
5	1	CNI	20.000,00	LEGGE DI BILANCIO	LEGGE DI BILANCIO	1	05	2010510016	SPESE PER IL FUN- ZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI REGIONALI	416.263,19	516.263,19	1.710.000,00

## Scheda ATN

## ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI  
ANALISI

## CONTENUTI

<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</b></p>	<p>L'intervento legislativo appare compatibile con l'ordinamento europeo ed internazionale. La proposta, in particolare, prevede l'erogazione di contributi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e non contrasta con i regolamenti attinenti i fondi di sviluppo e coesione europea che, sulla base delle disposizioni contenute nella proposta, devono attuare le finalità della legge per quanto di competenza e compatibilmente con le finalità dei fondi stessi.</p> <p>L'intervento legislativo risulta, inoltre, compatibile con la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003, attribuendo alla Regione il compito di promuovere iniziative finalizzate al riconoscimento della cultura artigianale legata alla produzione della carta a mano e della filigrana quale bene immateriale dell'umanità, nel rispetto delle competenze statali in materia.</p>
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</b></p>	<p>L'intervento legislativo appare compatibile con i principi costituzionali.</p> <p>In relazione al riparto di competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione la proposta interviene in numerose materie di competenza residuale ( formazione professionale, artigianato, incentivi alle imprese, turismo) e concorrente (promozione delle attività culturali).</p> <p>Appaiono in particolare rispettati i principi contenuti nel decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).</p>
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</b></p>	<p>L'intervento risulta compatibile con i principi contenuti nello Statuto regionale, in particolare con gli articoli 4 e 5.</p>
<p><b>Incidenza e coordinamento delle norme proposte</b></p>	<p>La proposta incide sulle seguenti leggi regionali provvedendo ad una modifica esplicita non testuale delle stesse:</p>

<b>con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• la legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali);</li><li>• la legge regionale 30 ottobre 2008 n. 30 ( Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale);</li><li>• la legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo);</li><li>• la legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione);</li><li>• la legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo).</li></ul>
<b>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</b>	<p>Non appare possibile introdurre strumenti di semplificazione normativa.</p> <p>Il raggiungimento degli obiettivi della proposta infatti (salvaguardia e promozione della cultura artigianale legata alla carta fatta a mano e alla filigrana, attualmente a rischio di dispersione) impone un intervento legislativo che assicuri l'adozione di una programmazione coordinata di più settori ( formazione, aiuti alle imprese, sostegno al turismo legato alla produzione della carta, ecc).</p>
<b>Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</b>	<p>Non ci sono altre proposte di legge di argomento analogo all'esame del Consiglio.</p>